

COMUNE CASTELFRANCO DI SOTTO

Provincia di Pisa



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.06.2011

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza all'interno del territorio comunale di Castelfranco di Sotto.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto nel "Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. n°196 del 30.06.2003) ed agli specifici provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il presente Regolamento viene emanato tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali nel "Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°99 del 29 aprile 2010.

Articolo 2 principi e finalità

1. L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Castelfranco di Sotto nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela dei dati personali. Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.
2. L'impiego dell'impianto di videosorveglianza non deve determinare un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.
3. Le finalità dell'impianto di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Castelfranco di Sotto, in particolare dal Dlgs. n°267 del 18/08/2000, dal D.L. 23.02.2009 n°11 convertito con l. n°38 del 23.04.2009, alle funzioni istituzionali della Polizia Municipale contenute nella l. n°65 del 07.03.1986 e nella Legge Regionale Toscana n°12 del 03.04.2006, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti. L'installazione del sistema di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto altresì di tutte le disposizioni applicabili, quali le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite sulla vita privata e sul controllo a distanza dei lavoratori.
4. In particolare l'impianto di videosorveglianza installato nel territorio comunale di Castelfranco di Sotto e gestito dal Comune svolge le funzioni di:
 - a) Protezione dell'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica;
 - b) Prevenzione ed accertamento dei reati;
 - c) Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite al Comune;
 - d) Monitoraggio del traffico e controllo della viabilità anche in aree di particolare interesse per l'utenza pedonale;
 - e) Controllo a distanza di determinate aree di maggior rilevanza per l'interesse generale o con maggiori criticità;
 - f) Prevenzione e repressione di atti illeciti, anche sul versante dell'abbandono dei rifiuti su suolo, nonché di episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio

comunale, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale.

5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive ed interesseranno esclusivamente i soggetti che transiteranno nell'area videosorvegliata.
6. Il sistema di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Articolo 3 individuazione dei siti di ripresa

1. L'individuazione dei siti di ripresa dell'impianto di videosorveglianza spetta alla Giunta Comunale mediante apposita deliberazione, da adottarsi anche per le successive modifiche od integrazione dei medesimi.

CAPO II TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 4 titolare del trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali rilevati con il sistema di videosorveglianza comunale è il Comune di Castelfranco di Sotto, rappresentato dal Sindaco pro tempore.
2. Le decisioni che competono al titolare in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono assunte dagli organi politici ed amministrativi in relazione alle competenze rispettivamente loro attribuite dalla legge, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali.
3. Il titolare può nominare, con le modalità previste dall'art.5 del presente regolamento, uno o più responsabili del trattamento dei dati. In caso di mancata nomina, il titolare è responsabile di tutte le operazioni di trattamento.

Articolo 5 responsabile del trattamento

1. Il Comandante della Polizia Municipale, o altra persona nominata dal Sindaco con apposito provvedimento, è individuato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29 del Dlgs. N°196/2003, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati mediante l'impianto di videosorveglianza comunale.
2. Il Sindaco può individuare anche uno o più soggetti che svolgano la funzione di responsabile del trattamento in caso di assenza del Comandante della Polizia Municipale. Il Sindaco può altresì consentire che il Responsabile del trattamento possa ricorrere alla delega scritta di funzioni.
3. Il responsabile del trattamento individuato ai sensi del secondo comma deve essere scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del presente Regolamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
4. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.
5. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in

sede di designazione, dal titolare.

6. Il responsabile assicura l'attuazione e verifica l'efficacia delle misure di sicurezza dei dati, cura il corretto adempimento degli obblighi d'informazione previsti dall'art.13 del Dlgs.n°196/2003 ed il riscontro alle richieste rivolte dagli interessati ai sensi dell'art.7 del Dlgs. N°196/2003.
7. Il responsabile individua gli incaricati del trattamento ed impartisce loro tutte le disposizioni operative cui attenersi per l'attuazione delle norme del presente regolamento. In particolare stabilisce le modalità di accesso ai locali della centrale operativa, a quelle di accesso alle modalità di conservazione dei supporti contenenti le immagini registrate, nonché quelle di utilizzo delle credenziali di accesso.

Articolo 6

incaricati del trattamento e preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al Comando di Polizia Municipale.
2. Il responsabile del trattamento individua, designa e nomina gli incaricati del trattamento dei dati personali tra i dipendenti della Polizia Municipale, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
3. Il responsabile può altresì nominare quali incaricati del trattamento anche altri operatori di polizia, dipendenti comunali o collaboratori esterni che in ragione del proprio ufficio, servizio od attività, siano legittimati ad accedere ai dati del sistema di videosorveglianza.
4. Gli incaricati devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attendendosi scrupolosamente alle istruzioni del responsabile, che vigila sulla loro corretta osservanza.
5. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. L'incaricato può accedere ai soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempiere ai compiti assegnatigli.
6. Ad ogni incaricato vengono assegnate le credenziali ed uno specifico livello di accesso al sistema.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati sono istruiti al corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Articolo 7

accesso alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al Responsabile del Trattamento, nonché agli incaricati, interni o esterni alla Polizia Municipale, per l'esercizio delle attività oggetto dell'incarico.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli indicati al primo comma devono essere autorizzati anche verbalmente dal responsabile o da un incaricato al trattamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso nella sala di controllo soltanto soggetti che devono provvedere ad operazioni di manutenzione e pulizia sugli impianti e nel locale ove questi sono collocati, nonché ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle loro specifiche attività di indagine. L'accesso è consentito solo per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento o per prestazioni strumentali agli stessi scopi.
4. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni di dati eccedenti rispetto alle proprie prestazioni da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti, nonché istruzioni affinché il personale addetto

alle pulizie non assuma alcun dato.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 8

Accesso ai sistemi e sicurezza

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati e ai preposti, nominati ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di credenziali personali di accesso al sistema.
3. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non devono essere divulgate o cedute. Previa richiesta scritta e motivata al Responsabile, i preposti potranno essere autorizzati a variare le proprie credenziali.
4. I dati devono essere protetti da idonee misure di sicurezza conformi a quanto previsto dall'allegato B del Dlgs. n°196/2003.
5. Le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente al responsabile, all'incaricato e al preposto l'accesso ai dati personali.

CAPO III

RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

Articolo 9

trattamento dei dati personali

1. E' considerato dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
2. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini anche effettuato mediante un impianto di videosorveglianza configura un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. b) del Dlgs. N°196/2003.
3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
4. Le prescrizioni del presente regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, secondo le definizioni contenute nel Dlgs. N°196/2003.

Articolo 10

modalità di raccolta e limiti del trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installato gestito dalla Polizia Municipale e vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo art. 13;

Articolo 11

Posizione e uso delle telecamere

1. Le telecamere di cui agli impianti di videosorveglianza sono collocate e mantenute in opera nei siti individuati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.
2. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.
3. Le telecamere sono in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su schermi collocati presso la Sala di controllo della Polizia Municipale che ha sede in Castelfranco di Sotto in Via Magenta n°51.
4. Le telecamere possono essere di tipo fisso ovvero con inquadratura che non varia oppure di tipo mobile (c.d. telecamere "Dome") ovvero con inquadratura variabile. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.
5. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile del trattamento e a seguito di comprovate esigenze.
6. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Le telecamere possono prevedere anche l'utilizzo della funzione "zoom". Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
7. Il Responsabile del trattamento e gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto indicate nel presente Regolamento.
8. I segnali video delle unità di ripresa saranno monitorati e raccolti presso la Sala di Controllo del Comando di Polizia Municipale.
9. I sistemi di ripresa devono consentire l'oscuramento di zone relative ad aree private.
10. Il sistema di videosorveglianza adottato non deve consentire e non deve prevedere di poter incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

Articolo 12

Conservazione delle immagini registrate

1. La registrazione delle immagini effettuata attraverso l'impiego dei sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'art. 34 del Dlgs. n°196/2003 e nei modi previsti dal disciplinare tecnico allegato B) al decreto stesso. A garanzia di quanto sopra, dovrà essere acquisita dall'installatore dei sistemi di videosorveglianza una descrizione scritta

dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.

3. Per ciò che concerne i dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:
- a) i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione fissata in 7 giorni successivi alla rilevazione delle immagini così come previsto dall'art. 6 comma 8 del D.L. 23.02.09 N°11 convertito con L. 23.04.09 N°38;
 - b) eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e comunque sono consentiti solo per necessità derivanti da indagini su un evento già accaduto o realmente imminente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;
 - c) la cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata con apposita programmazione dei sistemi in modo da operare, al momento prefissato, anche mediante sovraregistrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;
 - d) l'accesso al sistema, nel quale sono contenuti detti dati, è previsto con diversi livelli di protezione per prevenire utilizzi non consentiti delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione. L'incaricato del trattamento si deve attenere al livello di protezione individuato nella nomina;
 - e) il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:
 - × riscontro a richiesta di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
 - × richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
 - × richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
 - × accertamento o indagini su illeciti, da parte del personale della Polizia Municipale, nell'ambito delle esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;
 - f) le immagini estratte devono venire temporaneamente salvate su hardware del sistema e/o su supporto portatile e messe a disposizione del richiedente interessato, quale la Autorità Giudiziaria, la Polizia Giudiziaria o comunque coloro che siano stati autorizzati all'accesso.
 - g) le immagini estratte dovranno essere conservate presso la cassaforte del Comando di Polizia Municipale in uno spazio esclusivamente accessibile dai soggetti autorizzati al trattamento. In caso di inutilizzo, i supporti portatili dovranno essere materialmente distrutti e le immagini salvate su hardware dovranno essere cancellate;
 - h) nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione, quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.

Articolo 13

Registro delle annotazioni

1. Ai fini di una gestione trasparente delle immagini il Responsabile del trattamento può istituire apposito registro delle annotazioni relative alle operazioni compiute con il sistema della videosorveglianza ed elencate nel successivo comma.
2. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell'utilizzo dello zoom, effettuati con le modalità e nei casi espressamente indicati dal presente regolamento. Nel registro sono anche annotati gli accessi autorizzati in maniera specifica ai sensi dell'art.7 comma 2 del presente regolamento.
3. Nel registro dovrà esser annotato ogni evento di cui al comma precedente, nonché le motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte.
4. Tale registro deve essere custodito presso la Sala di Controllo della Polizia Municipale, sede di elaborazione delle immagini, e messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, in caso di ispezioni o controlli, unitamente al presente regolamento ed a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso e dei diversi livelli di accesso.

Articolo 14

Obblighi degli operatori

1. Il responsabile del trattamento e gli incaricati dovranno attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente regolamento nonché dagli atti di nomina e dalle ulteriori disposizioni operative.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso per tutto ciò che si svolge nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità previste dal presente Regolamento.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 15

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Castelfranco di Sotto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del DLgs. n°196/2003, provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono effettuate le riprese mediante telecamere, conformemente al dettato normativo vigente.
2. Il Comune di Castelfranco di Sotto, nella persona del responsabile del trattamento, è tenuto a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali contestualmente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante avviso sul sito internet del Comune, comunicato stampa ai quotidiani di rilevanza locale ed eventuali altre forme di divulgazione che verranno ritenute idonee.

CAPO IV
DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 16
Diritti dell'interessato

1. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del Dlgs. N°196/2003 rivolgendosi al responsabile del trattamento, dietro presentazione di apposita istanza.
2. Per ciascuna delle richieste presentate ai sensi del primo comma, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del Dlgs. N°196/2003, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi e può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al responsabile del trattamento mediante presentazione di apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo Comunale, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata. Il richiedente deve sempre dimostrare la propria identità e, se agisce per conto di altri, i propri poteri rappresentativi.
6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO V
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA
UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

Articolo 17
Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 del presente regolamento.
2. Il server ove sono raccolte le immagini è inserito in una struttura chiusa a chiave.
3. La sala di controllo è collocata presso il Comando della Polizia Municipale, ubicata in Castelfranco di Sotto, Via Magenta n°51, e non è accessibile al pubblico.

Art. 18
Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali vengono distrutti ovvero conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 19
Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia dell'utilizzabilità dei dati personali raccolti mediante l'impianto della videosorveglianza gestito dalla Polizia Municipale è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Dlgs. N°196 del 30.06.2003 e successive modificazioni e o integrazioni.

Articolo 20
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 Giugno 2003 N°196 e successive modificazioni e o integrazioni.

CAPO VI
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 21
Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Castelfranco di Sotto a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 30/06/2003 n°196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Dlgs. N°196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO VII
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 22
Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti del Codice per il trattamento dei dati (Dlgs. n°196/2003).
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.

4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente regolamento.

CAPO VIII MODIFICHE

Articolo 23 Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere rivisti nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, gli atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e gli atti regolamentari generali del Consiglio Comunale si intendono, comunque, immediatamente recepiti dal presente regolamento.

CAPO IX NORME FINALI

Articolo 24 Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 25 Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Articolo 26 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato secondo le modalità previste dalla legge vigente ed entra in vigore l'ultimo giorno di pubblicazione.